


TELEFISCO 2026
IN AGENDA IL 5 FEBBRAIO

Telefisco 2026 dà appuntamento per i chiarimenti sulle novità fiscali al convegno gratuito che si svolgerà

 giovedì 5 febbraio in diretta dalle 9 alle 18,30. Già partite le iscrizioni per partecipare all'evento. Informazioni sulle iscrizioni all'indirizzo web: telefisco.ilsole24ore.com

Amministratori in carica, obbligo di Pec entro fine anno

Società. Chi non ha poteri di gestione non è tenuto ad adeguarsi. Per i nuovi incarichi il domicilio digitale va subito comunicato al Registro imprese

Angelo Busani

L'obbligo di Pec personale per gli amministratori di società ha ora definitive caratteristiche di certezza, con la conversione in legge del DL 159/2025. L'articolo 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, ha profondamente riconosciuto la disciplina introdotta a inizio 2025, dell'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di società.

Il DL 159/2025 interviene sull'articolo 5, comma 1 del DL 179/2012 (come modificato dalla legge 207/2024), definendo le ipotesi in cui la comunicazione della Pec personale dell'amministratore è obbligatoria e, di conseguenza, riducendo sensibilmente il perimetro dei soggetti tenuti all'adempimento.

Nella visione del legislatore, il domicilio digitale dell'amministratore assume la funzione di presidio stabile della regolarità e della continuità dell'attività di governance societaria, nell'ambito di un sistema di pubblicità, come quello camerale, tradizionalmente fondato sui principi di precisione, ordine e affidabilità. La normativa in questione, peraltro, non è priva di ricadute applicative, soprattutto per gli amministratori stranieri, non avvezzi ai sistemi di recapito elettronico certificato propri dell'ordinamento italiano. La necessità di gestire con diligenza una casella Pec personale ha infatti già indotto in molti casi a delegarne la gestione a professionisti appositamente incaricati.

I soggetti obbligati

Dal 31 ottobre 2025, l'obbligo di indicare un indirizzo Pec non grava più su chiunque abbia una nomina come amministratore di società, ma esclusivamente sui soggetti cui sia conferito un incarico di amministratore unico oppure, se non sia nominato un amministratore delegato, un incarico di presidenza del consiglio di amministrazione; in caso di nomina di un ceo, l'obbligo infatti riguarda costui e cessa quello del presidente del cda. In presenza di deleghe gestiorie conferite dal board, rientrano

nell'obbligo di Pec anche i consiglieri espresamente qualificati come consiglieri delegati nonché i membri del cda che siano investiti in proprio di attribuzioni gestorie e che perciò siano comunque considerabili come amministratori delegati (talora indicati nelle visure camerali, come «consiglieri con poteri»).

L'obbligo di Pec concerne le predette nomine nelle società di capitali (spa, srl e sap), nelle cooperative e nelle società consortili, nonché - quando l'atto costitutivo lo preveda (ma accade abbastanza di rado) - nelle società di persone in cui siano attribuite deleghe assimilabili a quelle attribuite al ceo di società di capitali.

Sono invece esclusi dall'adempimento: gli amministratori privi di poteri gestori, i liquidatori, gli amministratori di consorzi e reti di imprese, i soggetti preposti a sedi secondarie di società estere, gli amministratori di enti non societarie, nelle srl, gli organi amministrativi pluripersonali non collegiali.

Nei sistemi di amministrazione dualistico e monistico, l'obbligo di Pec riguarda rispettivamente i componenti del consiglio di gestione e del consiglio di amministrazione che siano dotati di poteri gestori; oppure, in mancanza di deleghe gestoriali, i presidenti di tali organi.

La normativa opera sia per le nomine effettuate dal 31 ottobre 2025 in avanti sia per gli amministratori già in carica a tale data. Quanto a questi ultimi, il termine per la comunicazione del domicilio digitale personale scade il 31 dicembre 2025; per i primi, l'indicazione deve essere contestuale alla domanda di iscrizione della nomina, pena la sospensione della pratica.


No all'uso della Pec dell'impresa
Una conseguenza rilevante della normativa in questione consiste nel divieto di utilizzare, quale domicilio digitale dell'amministratore, quello dell'impresa amministrata, né quello di altra società o impresa iscritta nel Registro delle imprese. La ratio è evidente: assicurare l'effettiva tracciabilità delle comunicazioni giuridiche.

SANZIONI

Per gli inadempienti viene sospesa l'iscrizione nel Registro

Le sanzioni per gli amministratori societari inadempienti all'obbligo di dotarsi di Pec specifica per la loro carica sono soggetti alle stesse sanzioni previste (dal DL 185/2008, articolo 16, comma 6-bis) quando è inadempiente la società stessa per la propria Pec. In caso di richiesta di iscrizione al Registro imprese da parte di una nuova impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, la sanzione consiste nella sospensione della domanda, fino a quando essa non viene integrata indicando il domicilio digitale.

Nel caso - ormai residuale - delle imprese preesistenti che non si erano messe in regola con l'obbligo di Pec scattato il 1° ottobre 2020 e di quelle che hanno subito la cancellazione del domicilio digitale per averlo tenuto inattivo (DL 185/2008, articolo 16, comma 6-ter), scatta la sanzione amministrativa pecunaria prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata: l'importo previsto da quest'ultima norma va da 103 euro a 1.032 euro, per cui in questo caso il dovuto va da 206 a 2.064 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La platea.

L'obbligo di Pec per gli amministratori riguarda società di capitali (spa, srl e sap), cooperative e nelle consortili. Se l'atto costitutivo lo prevede, c'è pure nelle società di persone in cui ci siano deleghe assimilabili a quelle del ceo di società di capitali.

dicamente rilevanti indirizzate al soggetto che esercita i poteri gestori, evitando sovrapposizioni con la cassa istituzionale dell'ente.

L'unica eccezione ammessa riguarda gli amministratori che siano anche imprenditori individuali, i quali possono utilizzare il domicilio digitale già iscritto per la propria impresa individuale.

Per gli amministratori ora non più obbligati, ma che avevano precedentemente comunicato al Registro imprese un domicilio digitale, è possibile presentare un'istanza di disiscrizione, mediante un apposito procedimento semplificato.

Le sanzioni

L'inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 16, comma 6-bis del DL 185/2008 e, in via residuale, dall'articolo 2630 del Codice civile (si veda la scheda in basso a sinistra).

La sospensione dell'iscrizione evidentemente incide sulla tempestività operatività dell'organo amministrativo, con possibili effetti negativi sul piano della certezza dei poteri rappresentativi e della validità degli atti gestori: osservazioni, queste, che confermano la natura sostanziale dell'adempimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vietato utilizzare in sostituzione il recapito dell'impresa, tranne nel caso di imprenditori individuali

Quando non c'è un amministratore unico, va indicata la casella certificata del presidente del cda

160° ANIVERSARIO | Il Sole 24 ORE

Studi legali 2026: celebriamo il valore.



Per l'ottavo anno Il Sole 24 Ore darà evidenza alla ricerca effettuata dalla società di ricerca Statista, che punta a identificare gli studi legali dell'anno sulla base delle tue segnalazioni.

GLI STUDI LEGALI DELL'ANNO 2026
24 ORE statista

Registrati su ilsole24ore.com/studilegalis2025

e indica nome, area geografica e settori in cui spicca lo studio legale che vuoi segnalare.
Le registrazioni sono aperte fino al 11 gennaio 2026.
LETTERA

Superminimo assorbibile dei manager del terziario non riassorbibile

Massimo Fiaschi

Nell'articolo intitolato «Superminimo assorbibile messo in crisi dai Ccnl» pubblicato l'11 dicembre (a firma di Enzo De Fusco), si sostiene che il recente rinnovo del Ccnl dirigenziali terziario «mettebbe in crisi» il superminimo assorbibile e si suggerisce alle aziende di introdurre criteri di «rimodulazione» per superare il divieto di assorbimento degli aumenti contrattuali.

Da anni si osserva l'erosione dei salari: da più parti si chiede che la contrattazione recuperi il potere d'acquisto.

Il Ccnl definisce standard minimi inderogabili, che la contrattazione individuale può solo migliorare, non neutralizzare senza che vi sia un'esplicita previsione. Il superminimo nasce per valorizzare il merito, non per sterilizzare l'intervento collettivo.

Agire diversamente significherebbe rischiare di avvicinarsi, sul piano degli effetti, a logiche di dumping contrattuale tipiche della contrattazione pirata, che tendono a indebolire il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le parti hanno assunto decisioni di sistema, valutando inflazione, investimenti sulla previdenza complementare, riallineamento delle retribuzioni dei dirigenti del settore e l'esperienza dei precedenti rinnovi, segnati dalla fase pandemica.

Il Ccnl difende il potere d'acquisto Soluzioni in deroga possono essere solo migliorative

Pertanto, il rinnovo del 5 novembre, firmato in anticipo, evita arretrati e una tantum onerose e consente una distribuzione più equilibrata e programmatica degli aumenti.

La clausola tutela, inoltre, una scelta di equità: chi non è stato premiato recupera potere d'acquisto; chi lo è stato non perde il beneficio riconosciuto dal Ccnl.

L'aumento, comunque distribuito in tre anni, lascia alle aziende pieno spazio per il merito su superminimi, Mbo e variabile.

La soluzione proposta nell'articolo, peraltro, esporrebbe le imprese a un concreto rischio di contenzioso che richiamerà numerosi principi consolidati dalla giurisprudenza.

Piuttosto, le soluzioni, in una fase di evidente crisi salariale nazionale, invece che essere affidate a forzature interpretative o a rimedi elusivi, devono nascere da percorsi concertati e responsabili, capaci di tenere insieme sostenibilità economica e tutela del potere d'acquisto.

Questo Paese merita di immaginare un miglioramento delle condizioni economiche dei suoi lavoratori e questo obiettivo non può essere ostacolato da interpretazioni che finiscono per indebolire il ruolo della contrattazione collettiva nazionale.

Segretario generale Manageritalia
© RIPRODUZIONE RISERVATA